

**IN BREVE n. 004-2019**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **TEMPO TUTA e ORARIO DI LAVORO**

Il tempo necessario per indossare la divisa da lavoro *“rientra nell’orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro, ciò che può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro”*.

***Corte di Cassazione sezione IV civile - Ordinanza n.505 del 10.10.2018 pubbl. l’11.01.2019***

## **PENSIONAMENTO NEL 2019 ex RIFORMA APPROVATA DAL GOVERNO**

estratto da PensioniOggi

Con quanto approvato dal Governi tre le possibilità principali per la pensione:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- quota 100,

oltre a varie altre possibilità minori.

**Lavoratori sistema misto** (cioè con contribuzioni pensionistiche al 31.12.1995)

- pensione di vecchiaia: età 67 anni - anzianità contributiva minima 20 anni;
- pensione anticipata: uomini 42 anni e 10 mesi di contributi - donne 41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica
- pensione anticipata per lavoratori precoci in particolari condizioni (disoccupati, invalidi almeno al 74%, mansioni gravose o usuranti, assistenza a congiunti disabili o gravemente ammalati): 41 anni di contributi
- pensione quota 100: lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

NB - per la pensione anticipata sospeso l’adeguamento alle speranze di vita

**Lavoratori sistema interamente contributivo** (privi di contribuzione al 31.12.2096)

- pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di contribuzione con pensione non inferiore a 1,5 volta il valore dell’assegno sociale (nel 2019 pari a € 457,99 al mese per 13 mensilità);
- pensione di vecchiaia con 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva;

- pensione anticipata con 64 anni di età e 20 di contribuzione effettiva con importo soglia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale;
- pensione anticipata: uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi e donne con 41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica;
- pensione quota 100: 62 anni di età e 38 anni di contributi - situazione solo ipotetica perché il sistema contributivo ha avuto inizio dal 1 gennaio 1996.

Va tenuto presente che sia per quota 100 che per la pensione anticipata del lavoratore /lavoratrice del settore privato il rateo pensionistico decorre con finestra mobile trimestrale con prima decorrenza per chi ha maturato i requisiti entro l'entrata in vigore del decreto legge, dal 1 aprile 2019; per il lavoratore/lavoratrice del settore pubblico la decorrenza è dal 1 agosto 2019. Se i requisiti sono maturati dopo la predetta data la finestra si aprirà dopo sei mesi.

Per il settore statale la domanda di collocamento a riposo va data con un preavviso di sei mesi. Per il settore scolastico viene garantito il pensionamento al 1° settembre 2019.

A questi canali si aggiunge anche

- la **proroga dell'opzione donna** (per le lavoratrici con 58 anni, 59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2018;
- la **proroga di un anno dell'ape sociale** cioè l'uscita a 63 anni e 30/36 anni di contributi in particolari condizioni meritevoli di tutela (disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74%, addetti a mansioni gravose) rinnovato sino al 31 dicembre 2019.

## Da PensioniOggi:

Come Cambiano i requisiti di accesso alla Pensione					
Tipo di prestazione	Lavoratori	2017	2018	2019	2020
Pensione di vecchiaia (sia misto che contributivo)	Lavoratori e Lavoratrici Pubblico impiego	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	67 anni	67 anni
	Lavoratrici dipendenti del settore Privato	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	67 anni	67 anni
	Lavoratrici autonome	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi	67 anni	67 anni
Pensione anticipata (sia misto che contributivo). <i>I valori riportati si riferiscono ai contributi</i>	Lavoratori (dipendenti e autonomi)	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)***	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)***
	Lavoratrici (dipendenti e autonome)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)***	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)***
Lavoratori precoci (solo sistema misto). <i>I valori riportati si riferiscono ai contributi</i>	Lavoratori e lavoratrici	41 anni (pari a 2132 settimane) (dal 1.5.2017)	41 anni (pari a 2132 settimane)	41 anni (2132 settimane) ***	41 anni (2132 settimane) ***
Quota 100 (sia misto che contributivo)	Lavoratori e lavoratrici del settore privato	//	//	62 anni e 38 di contributi***	62 anni e 38 di contributi***
Quota 100 (sia misto che contributivo)	Lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego	//	//	62 anni e 38 di contributi****	62 anni e 38 di contributi****
Pensione Anticipata (solo contributivo) *	Lavoratori e Lavoratrici	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi	64 anni	64 anni
Pensione di vecchiaia (solo contributivo) **	Lavoratori e Lavoratrici	70 anni e 7 mesi	70 anni e 7 mesi	71 anni	71 anni
Per sistema contributivo si riferisce ai lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995; * A condizione che ci siano 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. ** A condizione che ci siano almeno 5 anni di contributi effettivi; *** Finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti; **** Finestra mobile di sei mesi dalla maturazione dei requisiti - <b>PensioniOggi.it</b>					

## Da PensioniOggi:

<b>Il regime delle Finestre nella Quota 100</b>		
<b>Tipologia di Lavoratore</b>	<b>Data di Maturazione Requisiti Quota 100</b>	<b>Apertura della Finestra</b>
<b>Settore Privato (dipendenti ed autonomi)</b>	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro il 31.12.2018</u>	1° Aprile 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo il 31.12.2018</u>	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
<b>Dipendenti Settore pubblico*</b>	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro la data di entrata in vigore del DL su Quota 100</u>	1° Agosto 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo la data di entrata in vigore del DL su quota 100</u>	Dopo 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
<b>Comparto Scuola</b>	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2019	1° settembre 2019 (domanda di collocazione a riposo entro il 28 febbraio 2019)
<b>PensioniOggi.it</b>		
* La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla PA con un preavviso di sei mesi		

La quota 100 non interessa il comparto difesa e sicurezza (che, peraltro, mantiene comunque una disciplina più favorevole). dalla quota 100 sarebbero anche esclusi i giornalisti assicurati presso l'Inpgi per il quale restano in vigore le norme della riforma previdenziale approvata nel 2017.

### **PAGAMENTO IPS (TFS) E TFS**

Per i dipendenti pubblici che aderiscono alla quota 100 è confermato lo slittamento dell'erogazione della prima rata del TFS/TFR.

L'articolo 23 del decreto stabilisce che la prima rata della buonuscita agli statali venga pagata soltanto al momento in cui sarebbero maturati i requisiti previsti dalla legge Fornero precedenti all'entrata in vigore del decreto legge, ossia una volta raggiunti i 67 anni di età oppure al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (43 anni e 3 mesi di contributi; 42 anni e 3 mesi le donne) al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita.

Per attenuare gli effetti del pagamento della buonuscita degli statali, la stessa norma prevede che tutti i dipendenti pubblici (anche coloro che non aderiscono alla quota 100) possano farsi erogare tramite un prestito bancario una quota dell'indennità di buonuscita entro un massimo di 30mila euro. Il capitale e gli interessi saranno trattenuti direttamente dall'Inps e riversati all'ente finanziatore al momento della liquidazione della buonuscita.

***MOLTO DISCUTIBILI SONO QUESTI SLITTAMENTI DEI PAGAMENTI DELL'IPS (TFS) e TFR, NON SOLO PER LA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO COL SETTORE PRIVATO, MA ANCHE PERCHE' IL 40% DEL CONTRIBUTO VIENE VERSATO CONTRATTENUTA DIRETTA SULLE SPETTANZE STIPENDIALI DEL LAVORATORE !!! ...***

## **OPZIONE DONNA** estratto da PensioniOggi

Confermata col decreto legge la normativa per «opzione donna»: potranno esercitare l'opzione donna le lavoratrici che compiono 59 anni (58 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2018 a condizione di avere a detta data 35 anni di contributi (più periodi lavorati sì alla ricongiunzione, no al cumulo). Sono dunque incluse le nate entro il 31 dicembre 1960 -1959 se autonome.

Rimane in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili come da articolo 12 del DL 78/2010 come convertito con legge 122/2010: e precisamente slittamento del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

Non si applicheranno, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita Istat.

Ricordiamo che il calcolo della pensione avverrà col sistema contributivo, che genera una riduzione dell'assegno che resterà poi per tutta la vita.

Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, le decorrenze:

<b>Le nuove date di decorrenza dell'Opzione Donna</b>									
<b>Lavoratrici Dipendenti</b>					<b>Lavoratrici Autonome</b>				
Mese di nascita	Requisito Anagrafico	Maturazione*	Apertura finestra	Decorrenza Effettiva**	Mese di nascita	Requisito Anagrafico	Maturazione*	Apertura finestra	Decorrenza Effettiva**
ott-58	57 A e 7 M	mag-16	giu-17	giu-17	ott-57	58 A e 7 M	mag-16	dic-17	dic-17
nov-58	57 A e 7 M	giu-16	lug-17	lug-17	nov-57	58 A e 7 M	giu-16	gen-18	gen-18
dic-58	57 A e 7 M	lug-16	ago-17	ago-17	dic-57	58 A e 7 M	lug-16	feb-18	feb-18
gen-59	58 A	gen-17	feb-18	feb-19	gen-58	59 A	gen-17	ago-18	feb-19
feb-59	58 A	feb-17	mar-18	feb-19	feb-58	59 A	feb-17	set-18	feb-19
mar-59	58 A	mar-17	apr-18	feb-19	mar-58	59 A	mar-17	ott-18	feb-19
apr-59	58 A	apr-17	mag-18	feb-19	apr-58	59 A	apr-17	nov-18	feb-19
mag-59	58 A	mag-17	giu-18	feb-19	mag-58	59 A	mag-17	dic-18	feb-19
giu-59	58 A	giu-17	lug-18	feb-19	giu-58	59 A	giu-17	gen-19	feb-19
lug-59	58 A	lug-17	ago-18	feb-19	lug-58	59 A	lug-17	feb-19	feb-19
ago-59	58 A	ago-17	set-18	feb-19	ago-58	59 A	ago-17	mar-19	mar-19
set-59	58 A	set-17	ott-18	feb-19	set-58	59 A	set-17	apr-19	apr-19
ott-59	58 A	ott-17	nov-18	feb-19	ott-58	59 A	ott-17	mag-19	mag-19
nov-59	58 A	nov-17	dic-18	feb-19	nov-58	59 A	nov-17	giu-19	giu-19
dic-59	58 A	dic-17	gen-19	feb-19	dic-58	59 A	dic-17	lug-19	lug-19
gen-60	58 A	gen-18	feb-19	feb-19	gen-59	59 A	gen-18	ago-19	ago-19
feb-60	58 A	feb-18	mar-19	mar-19	feb-59	59 A	feb-18	set-19	set-19
mar-60	58 A	mar-18	apr-19	apr-19	mar-59	59 A	mar-18	ott-19	ott-19
apr-60	58 A	apr-18	mag-19	mag-19	apr-59	59 A	apr-18	nov-19	nov-19
mag-60	58 A	mag-18	giu-19	giu-19	mag-59	59 A	mag-18	dic-19	dic-19
giu-60	58 A	giu-18	lug-19	lug-19	giu-59	59 A	giu-18	gen-20	gen-20
lug-60	58 A	lug-18	ago-19	ago-19	lug-59	59 A	lug-18	feb-20	feb-20
ago-60	58 A	ago-18	set-19	set-19	ago-59	59 A	ago-18	mar-20	mar-20
set-60	58 A	set-18	ott-19	ott-19	set-59	59 A	set-18	apr-20	apr-20
ott-60	58 A	ott-18	nov-19	nov-19	ott-59	59 A	ott-18	mag-20	mag-20
nov-60	58 A	nov-18	dic-19	dic-19	nov-59	59 A	nov-18	giu-20	giu-20
dic-60	58 A	dic-18	gen-20	gen-20	dic-59	59 A	dic-18	lug-20	lug-20

**PensioniOggi.it**

\* Si ipotizza che alla medesima data sia maturato il requisito contributivo di 35 anni di contributi. \*\* Si ipotizza che la data di decorrenza dell'assegno non possa essere anteriore all'entrata in vigore del decreto legge, dunque non prima del 1° febbraio 2019.

Una lavoratrice dipendente nata nel marzo 1960, considerando lo slittamento di 12 mesi, potrà conseguire la pensione con opzione donna dal 1° aprile 2019 mentre per le nate nel 1959, per le quali la finestra mobile si sarebbe già aperta alla data di entrata in vigore del DL, la prima decorrenza si ritiene non potrà essere anteriore al 1° febbraio o al 1° marzo 2019, cioè non antecedentemente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del DL. L'ultima lavoratrice inclusa è nata il 31 dicembre 1960 e potrà prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2020.

**Leggi in**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-dentro-anche-le-nate-nel-1960-76565546#ixzz5dE7mdHmk>

## **CERTIFICATI INFORTUNIO/MALATTIA e DIVIETO RICHIEDERE COMPENSO**

**LEGGE 145/2018 - FINANZIARIA 2019**

**articolo 1 - comma 530**

530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

*La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia comunica che i commi 526 527 528 529 e 530 della recente manovra economica prevedono che le risorse impegnate dall'INAIL per le certificazioni di infortunio e di malattia professionale vengano destinate, tramite le Regioni, mediante successivi accordi, alla retribuzione dei Medici Ospedalieri e all'aumento della quota capitaria destinata ai Medici di Medicina Generale, evitando al tempo stesso (comma 530) il rilascio di tali certificati in libera professione.*

*Si ricorda che il rilascio delle certificazioni INAIL, su richiesta del paziente, è obbligatoria e deve essere fatta per via telematica.*

*In caso di difficoltà alla trasmissione telematica è ammesso l'invio del cartaceo a cura del medico esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata).*

## **RISCATTO LAUREA AGEVOLATO**

**DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI**

**Articolo 20 - comma 6**

**6.** All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma: 5-quater. "La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. In tal caso l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti."

**Costo** del riscatto agevolato di laurea, dottorato di ricerca, specializzazione: 5.241 euro per ogni anno., dilazionabile in 60 rate mensili;

**Requisiti:** non aver compiuto i 45 anni di età;

i periodi da riscattare debbono essere successivi al 31 dicembre 1995.

**Validità:** solo ai fini di aumentare gli anni di contribuzione che servono per i requisiti di pensionamento, ma non fanno salire l'importo della pensione.

**NB - potrebbe essere esteso a 50 anni e reso valido anche ai fini del quantum di pensione**

**IL REDDITO DA DIPENDENTE NON RILEVA NEI 65MILA EURO** da Sole 24 ore - risposta 112 a cura di Paolo Meneghetti

**D** - Un medico ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'azienda ospedaliera e percepisce, per tale attività, un reddito superiore ai 65mila euro. Egli svolge anche attività privata, in regime dei minimi. Poiché nel 2019 uscirà da tale regime, potrà accedere al forfettario di cui possiede tutti i requisiti? Il limite dei ricavi pari a 65mila euro fa riferimento all'attività privata (con partita Iva) o al reddito complessivo?

**R** - Il limite dei ricavi o compensi per applicare il regime forfettario fa riferimento unicamente ai compensi percepiti quale lavoratore autonomo, mentre quelli incassati quale lavoratore dipendente non sono più da considerare, come invece faceva la precedente disposizione. Quindi non vi sono ostacoli ad applicare il regime forfettario pur detenendo compensi da lavoro dipendente superiori a 65mila euro.

**LA FATTURA A SALDO ZERO VA INVIATA AL SISTEMA** da Sole 24 ore – risposta 118 a cura di Giorgio Conferente

**D** - La fattura a saldo con imponibile zero, in quanto corrisponde alla fattura di acconto, deve essere compilata e trasmessa? Nei casi di soggetto residente con partita Iva comunitaria e soggetto non residente comunitario con partita Iva italiana sussiste l'obbligo della fattura elettronica o è sufficiente la compilazione dell'esterometro?

**R** - Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, si suggerisce di trasmettere al Sistema d'interscambio anche la fattura a "saldo zero". Nei casi di operazioni effettuate a soggetto residente con partita Iva comunitaria deve essere trasmessa la fattura elettronica, in quanto il cliente è un soggetto residente e l'obbligo sussiste a prescindere dal regime Iva dell'operazione (imponibile o non imponibile). Invece, nel caso di fattura emessa nei confronti di un soggetto non residente dotato di partita Iva italiana, non sussiste l'obbligo. La fattura elettronica può essere trasmessa al Sistema d'interscambio per evitare la comunicazione delle operazioni con l'estero (il cosiddetto esterometro).

**VIETATA L'ATTIVITÀ AUTONOMA DURANTE IL CONGEDO**

**PARENTALE** da Sole 24 ore - risposta 153 a cura di Alberto Bosco e Josef Tschöll

**D** - Un dipendente che sta fruendo del congedo parentale Inps può fare corsi professionali o lavorare con partita Iva al di fuori delle ore per le quali beneficia del congedo? Nell'ipotesi che il lavoratore abbia un impiego dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì, se è in congedo parentale può fare corsi professionali o lavorare con partita Iva dalle 16 in avanti, o il sabato e la domenica?

**R** - L'Inps, nella circolare 62/2010, ha chiarito che, oltre al profilo disciplinare, lo svolgimento di un'altra attività lavorativa - per il lavoratore dipendente che, durante l'assenza per congedo parentale, intraprende un'attività lavorativa dipendente, parasubordinata o autonoma - comporta la perdita del diritto all'indennità e il rimborso all'Istituto di quanto eventualmente già indebitamente percepito (per i periodi di sovrapposizione tra congedo e lavoro).

## **ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.62 del 29.04.2010 (documento 014)**

### **DIFFERIMENTO DEL TFS e TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI** (mpe)

Coi recenti provvedimenti del Governo sull'anticipo del pensionamento e dell'ulteriore dilazione alla corresponsione della buonuscita dei pubblici dipendenti ritorna alla ribalta la legittimità delle ritardi della corresponsione del TFS e TFR nel settore del pubblico impiego: dilazione secondo il tipo della pensione, ulteriore dilazione secondo l'entità delle somme da pagare e ora altre dilazioni per coloro che prenderanno la via della Quota 100.

Il TFS (in passato chiamato «Indennità premio di servizio», si maturava solo se si conseguiva la pensione) era sorto per colmare il vuoto retributivo tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, pagato in parte con contribuzione diretta del lavoratore circa un 40% dell'aliquota contributiva.

Col tempo da prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica si è trasformato in retribuzione differita sempre però con un pagamento di una buona fetta presa direttamente dalle tasche del lavoratore.

Nel pubblico impiego, non vigendo l'obbligo dell'accantonamento delle somme, incassi e pagamenti della buonuscita avvenivano a partita di giro, versando e prelevando dalle casse statali. Bello incassare, meno bello dover poi pagare e in tempi di crisi erariali ecco le varie dilazioni, procrastinando e dilazionando i pagamenti.

Mugugni e proteste...perché i differimenti? Perché queste differenze rispetto al privato? E' legittimo?

La questione è stata ora sottoposta dal giudice del lavoro di Roma alla Consulta su ricorso della federazione Confsal-Unsa (dipendente statale andata in pensione di conseguenza titolare del diritto con legittimo interesse) circa la costituzionalità delle norme che intervengono sul differimento dei pagamenti. L'udienza della Consulta sarebbe prevista per aprile.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - FIGLI A CARICO: LIMITI DI REDDITO**

#### **Domanda**

Il limite dei 4mila euro per considerare a carico i figli con meno di 24 anni vale per il 2018?

#### **Risponde G. Napolitano**

La legge di bilancio 2018 ha modificato l'articolo 12, comma 2, Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2018, il limite da considerare resta quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VERDE 2019**

#### **Domanda**

Il bonus verde vale anche per il 2019?

## **Risponde G. Napolitano**

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha prorogato di un anno la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo) per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per quelli relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Pertanto, il bonus si applica anche ai pagamenti effettuati nel corso del 2019 (articolo 1, comma 12, legge 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 68, legge 145/2018).

### **LEGGE 205/2017 articolo 1**

**12.** Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

**13.** La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

### **LEGGE 145/2018 articolo 1**

**68.** All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».